

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area:

DECRETO DIRIGENZIALE

N. G16391 del 17/12/2018

Proposta n. 21191 del 13/12/2018

Oggetto:

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura 4, Sottomisura 4.1. Tipologia di operazione 4.1.1. Ricorso gerarchico presentato dalla ditta QUERCETTI Marco avverso la comunicazione di non ammissibilità della domanda n. 54250224075. Decisione di accoglimento.

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura 4, Sottomisura 4.1. Tipologia di operazione 4.1.1. Ricorso gerarchico presentato dalla ditta QUERCETTI Marco avverso la comunicazione di non ammissibilità della domanda n. 54250224075. Decisione di accoglimento.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modificazioni ed, in particolare, l’articolo 168 che disciplina, tra l’altro, il ricorso gerarchico;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio, approvato con le Decisioni della Commissione UE n. C (2015)8079 del 17/11/2015, n. C (2016) 8990 del 21 dicembre 2016, n. C (2017) 1264 del 16 febbraio 2017 ed oggetto di presa d’atto da parte della Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015, e successive modifiche;

VISTO il capitolo 15 del Documento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l’esame dei reclami) il quale prevede, tra l’altro, la possibilità di proporre, avverso i provvedimenti non definitivi emanati dai dirigenti, ricorso gerarchico, per motivi di legittimità o di merito, al dirigente sovraordinato ovvero al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTA la D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, che all’articolo 29, in materia di gestione dei reclami, rinvia a quanto previsto al succitato capitolo 15 del Documento di Programmazione sullo Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014-2020;

VISTO il D.P.R. 24/11/1971, n.1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”;

VISTA la legge 7 dicembre 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 7/5/2018 di “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1...” al Dott. Mauro Lasagna, dirigente regionale;

VISTO l'Atto di Organizzazione n° G14376 del 23/10/2017 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Procedura per la decisione dei ricorsi gerarchici presentati nell'ambito dell'istruttoria delle istanze di finanziamento a valere sulle Misure del PSR 2014/2020. Nomina di una Commissione a supporto del Direttore nell'esame dei ricorsi gerarchici”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n° G06613 del 23/5/2018 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Modifica ed integrazione dell'Atto di Organizzazione n° G14376 del 23 ottobre 2017: “Procedura per la decisione dei ricorsi gerarchici presentati nell'ambito dell'istruttoria delle istanze di finanziamento a valere sulle Misure del PSR 2014/2020. Nomina di una commissione a supporto del Direttore nell'esame dei ricorsi gerarchici”;

VISTA la Determinazione n. G15353 del 19/12/2016 con la quale è stato adottato il bando pubblico - testo consolidato - relativo alla Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, Tipologia di operazione “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni”;

VISTA la domanda di sostegno n. 54250224075 del 19/2/2017, protocollo AGEA ASR 2017. 0159745 presentata dalla ditta Quercetti Marco a valere sul PSR 2014/2020, Misura 4, Sottomisura 4.1, tipologia di operazione 4.1.1;

VISTA la nota dell'Area Decentrata Agricoltura di Rieti, protocollo n. 19258 del 15/1/2018, con la quale è stata comunicata alla ditta, ai sensi dell'articolo 12 del bando di misura, la non ammissibilità della domanda di sostegno per mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, punto 5, del bando, il quale prevede l'obbligo, di durata settennale e senza soluzione di continuità, del mantenimento del possesso dei terreni su cui il beneficiario intende realizzare l'investimento;

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Quercetti Marco, acquisito al registro n. 27153 del 17/1/2018, avverso la comunicazione di non ammissibilità della domanda di sostegno n. 54250224075, nel quale la ditta ricorrente ha ribadito che le schede validate dal CAA prima e dopo la domanda di sostegno riportano gli stessi appezzamenti e la medesima superficie totale nonché i contratti di affitto rinnovati e decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di quelli indicati al momento della presentazione della domanda;

VISTO il verbale della seduta del 5 dicembre 2018, nel corso della quale la Commissione di cui all'Atto di Organizzazione n° G14376 del 23/10/2017 e successive modificazioni, ha esaminato il ricorso gerarchico nonché la documentazione presentata;

CONSIDERATO che la ditta ricorrente ha richiesto investimenti mobili, per i quali il bando prevede che al momento della presentazione della domanda di sostegno i titoli di possesso delle superfici aziendali possono anche essere di durata inferiore ai sette anni e che in tal caso rimane fermo l'obbligo, per la durata settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso, pena l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;

CONSIDERATO, altresì, che da una verifica effettuata sui fascicoli aziendali della ditta ricorrente emerge che non vi è soluzione di continuità nel possesso, in quanto i contratti di affitto scaduti sono stati rinnovati il giorno successivo alla scadenza, garantendo, quindi, che non vi è soluzione di continuità nel possesso dei terreni contestati;

PRESO ATTO delle considerazioni espresse dalla Commissione con cui si concorda integralmente;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere il ricorso gerarchico presentato;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto,

- di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Quercetti Marco e di ritenere, pertanto, rimossi gli elementi ostativi che hanno portato all'adozione del provvedimento finale non definitivo di non ammissibilità;
- di dare incarico all'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord di adottare i successivi atti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mauro Lasagna